La riproduzione su supporto cartaceo del presente documento costituisce una copia del documento firmato digitalmente e conservato presso il MEF ai sensi della normativa vigente

CIRCOLARE N. 23

Ministero
dell'Economia e delle Finanze
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE DEL BILANCIO
UFFICIO I

Alle Amministrazioni centrali dello Stato

Agli Uffici centrali del Bilancio presso i Ministeri

Alla Corte dei conti – Ufficio controllo atti Ministeri economico-finanziari

Allegati:

OGGETTO: Decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, articolo 4-quater. Sperimentazione e semplificazioni in materia contabile.

L'articolo 4-quater del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019 n. 55, ha introdotto diverse disposizioni che incidono sulla gestione e sule procedure contabili che riguardano le entrate e le spese del bilancio dello Stato.

In particolare, il comma 1 della citata disposizione prevede che, in via sperimentale per gli anni 2019, 2020 e 2021, al fine di garantire l'assunzione degli impegni anche pluriennali e la tempestività dei pagamenti in un quadro ordinamentale che assicuri la disponibilità in bilancio delle risorse finanziarie in termini di competenza e cassa in un arco temporale adeguato alla tempistica di realizzazione delle spese:

a) le somme da iscrivere negli stati di previsione della spesa in relazione a variazioni di bilancio connesse alla riassegnazione di entrate finalizzate per legge a specifici interventi o attività sono assegnate ai pertinenti capitoli in ciascuno degli anni del bilancio pluriennale in relazione al cronoprogramma degli impegni e dei pagamenti da presentare contestualmente alla richiesta di variazione;

b) per le spese in conto capitale i termini di conservazione in bilancio dei residui di stanziamento di cui al comma 3 dell'articolo 34-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono

La riproduzione su supporto cartaceo del presente documento costituisce una copia del documento firmato digitalmente e conservato presso il MEF ai sensi della normativa vigente

prolungati di un ulteriore esercizio e quelli di cui al comma 4, primo periodo, del citato articolo 34-bis, sono prolungati di ulteriori tre esercizi;

c) le disposizioni di cui all'articolo 30, comma 2, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, si applicano anche alle autorizzazioni di spesa in conto capitale a carattere permanente e a quelle annuali.

Inoltre, al fine di semplificare e accelerare le procedure di assegnazione di fondi nel corso della gestione, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del richiamato decreto-legge n. 32 del 2019, le variazioni di bilancio apportate ai sensi dei seguenti articoli della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono disposte con decreti del Ragioniere generale dello Stato:

- 24, comma 5-bis (variazioni di bilancio occorrenti per l'iscrizione nei diversi stati di previsione della spesa interessati delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato finalizzate per legge al finanziamento di specifici interventi o attività);
- 27 (variazioni di bilancio con prelevamento dai fondi speciali per la reiscrizione in bilancio di residui passivi perenti delle spese correnti e in conto capitale);
- 29 (variazioni di bilancio con prelevamento dal fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di cassa);
- 33, comma 4-ter (nell'ambito dello stato di previsione di ciascun Ministero possono essere effettuate variazioni compensative, aventi ad oggetto stanziamenti di spesa, anche se appartenenti a titoli diversi, iscritti nella categoria 2 (consumi intermedi) e nella categoria 21 (investimenti fissi lordi), con esclusione dei fattori legislativi di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), e comunque nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dalla lettera a) del medesimo comma 5 dell'articolo 21. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti in conto capitale per finanziare spese correnti);
- 33, comma 4-sexies (su proposta dei Ministri interessati, salvo che non sia diversamente previsto dalla legge medesima, sono disposte variazioni di bilancio per competenza, cassa e residui, anche tra diversi Ministeri, di fondi da ripartire istituiti per legge).

Le richiamate novità normative necessitano, per alcune situazioni particolari, di chiarimenti e precisazioni volte ad escludere dubbi interpretativi e che ne consentano una applicazione uniforme da parte di tutte le Amministrazioni.

La riproduzione su supporto cartaceo del presente documento costituisce una copia del documento firmato digitalmente e conservato presso il MEF ai sensi della normativa vigente

Di seguito si forniscono alcune indicazioni esplicative sulle singole disposizioni in esame:

1. **disposizioni attuate, in via sperimentale, per gli anni 2019, 2020 e 2021:**

lettera a)

- le richieste di riassegnazione alla spesa – sia di parte corrente che di conto capitale - con profilo anche pluriennale, di entrate finalizzate per legge al finanziamento di specifici interventi o attività, devono trovare puntuale riscontro nelle risultanze del cronoprogramma degli impegni e dei pagamenti da presentare contestualmente alla richiesta di variazione. La contestualità va intesa non riferita ad impegni già assunti (impossibile di fatto) ma, piuttosto, ad una dimostrazione della coerenza della ripartizione richiesta, anche su base pluriennale, delle somme versate in entrata con il profilo temporale dell'impegno contabile da assumere. Si precisa, al fine di garantire il mantenimento degli equilibri di bilancio, che le predette richieste di riassegnazione saranno valutate anche tenendo conto dei possibili riflessi sui saldi di finanza pubblica.

lettera b)

- per le spese in conto capitale i termini di conservazione in bilancio dei residui di stanziamento di cui al comma 3 dell'articolo 34-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono prolungati di un ulteriore esercizio. La norma citata dispone che "*Le somme stanziate per spese in conto capitale non impegnate alla chiusura dell'esercizio possono essere mantenute in bilancio, quali residui, non oltre l'esercizio successivo a quello di iscrizione in bilancio, salvo che questa non avvenga in forza di disposizioni legislative entrate in vigore nell'ultimo quadrimestre dell'esercizio precedente. In tale caso il periodo di conservazione è protratto di un ulteriore anno*". In pratica la nuova disposizione stabilisce che i residui di stanziamento delle spese in conto capitale potranno essere conservati per due esercizi invece che per uno solo; inoltre, nel caso di stanziamenti iscritti in bilancio in forza di disposizioni legislative entrate in vigore nell'ultimo quadrimestre dell'anno, la conservazione delle somme non impegnate potrà essere protratta per i successivi tre esercizi in luogo di due;
- sempre per le spese in conto capitale i termini di conservazione in bilancio dei residui propri di cui al comma 4, primo periodo, del citato articolo 34-bis sono prolungati di ulteriori tre esercizi. Si fa riferimento, in questo caso, al disposto in base al quale "*I residui delle spese in conto capitale non pagati entro il terzo esercizio successivo a quello dell'assunzione dell'impegno di spesa, si intendono perenti agli effetti amministrativi*". La

La riproduzione su supporto cartaceo del presente documento costituisce una copia del documento firmato digitalmente e conservato presso il MEF ai sensi della normativa vigente

nuova disposizione farà scattare il meccanismo della perenzione non più dopo tre esercizi successivi a quello di assunzione dell'impegno, bensì dopo sei esercizi;

Con riferimento alle modifiche ai termini di conservazione dei residui propri (lettera C) e dei residui di stanziamento (lettera F) afferenti alle spese in conto capitale si evidenziano due aspetti fondamentali:

1) saranno applicati agli stanziamenti iscritti in bilancio in conto competenza e in conto residui negli esercizi finanziari 2019, 2020 e 2021, esercizi oggetto di sperimentazione. Ciò significa che le modifiche ai suddetti termini di conservazione saranno applicate ai residui provenienti anche dagli esercizi precedenti all'anno finanziario 2019 e ancora disponibili in bilancio.

2) hanno carattere sperimentale: pertanto, a partire dall'anno 2022, i termini di conservazione torneranno ad essere quelli precedenti all'entrata in vigore della norma sia per la competenza che per i residui. In altre parole le Amministrazioni avranno tre anni di tempo per adeguare gli stanziamenti di bilancio in conto capitale in termini di competenza all'effettivo profilo di cassa della spesa in relazione al nuovo concetto di impegno.

lettera c)

- le disposizioni di cui all'articolo 30, comma 2, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, si applicano anche alle autorizzazioni di spesa in conto capitale a carattere permanente e a quelle annuali. Si tratta della facoltà che, per le leggi pluriennali di spesa in conto capitale, consente, mediante la sezione II del disegno di legge di bilancio, *"la reiscrizione nella competenza degli esercizi successivi delle somme non impegnate alla chiusura dell'esercizio relative ad autorizzazioni di spesa in conto capitale a carattere non permanente"*. Con la nuova norma, tale facoltà risulta estesa anche alle autorizzazioni di spesa in conto capitale pluriennali a carattere permanente e a quelle annuali. Rispetto a quest'ultima possibilità le richieste andranno valutate caso per caso. Ad esempio nel caso particolare di autorizzazioni di spesa "scadute", che hanno esaurito i loro effetti finanziari, la facoltà di rimodulazione orizzontale potrebbe apparire difficilmente esercitabile, in quanto la rimodulazione orizzontale potrebbe avvenire solo nell'arco temporale di vigenza dell'autorizzazione e entro i limiti dell'onere complessivo. Tuttavia si ritiene che occorra preliminarmente valutare le singole situazioni con riferimento alla portata sostanziale della norma di riferimento. Poi è necessario capire se l'intento è di riprogrammare l'autorizzazione di spesa (e in questo caso è corretto rinviare alla sez. II di LB) o se invece si

La riproduzione su supporto cartaceo del presente documento costituisce una copia del documento firmato digitalmente e conservato presso il MEF ai sensi della normativa vigente

vuole rimodulare l'autorizzazione per allinearne il profilo temporale della spesa al piano finanziario dei pagamenti (cronoprogramma).

2. Titolarità di firma per i decreti di variazione:

Riguardo alle novità normative relative alle procedure di assegnazione di fondi nel corso della gestione (articolo 4-quater, comma 2, decreto-legge n. 32 del 2019), giova ricordare che la ratio della norma risiede nella semplificazione e velocizzazione delle procedure amministrative connesse all'adozione delle variazioni di bilancio interessate dalla disposizione.

Anche in questo caso è utile fornire dei chiarimenti in merito a quali variazioni si applica la disposizione in esame, in particolare per quanto concerne le variazioni contabili disposte ai sensi degli articoli 24, comma 5-bis, e 33 comma 4-sexies della legge n. 196 del 2009, che la modifica normativa introdotta assegna alla firma del Ragioniere generale dello Stato.

Le variazioni disposte ai sensi dell'articolo 24, comma 5-bis, attengono a tutte le riassegnazioni alla spesa delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato finalizzate per legge al finanziamento di specifici interventi o attività, incluse le riassegnazioni su proposta del Ministro competente. I relativi decreti di variazione di bilancio sono disposti a firma del Ragioniere generale dello Stato

Con riguardo, infine, alle variazioni disposte ai sensi dell'articolo 33, comma 4-sexies, relative alla ripartizione, anche tra Ministeri diversi, di fondi da ripartire istituiti per legge, la variazione di bilancio è disposta dal Ragioniere generale dello Stato salvo che nelle leggi istitutive non sia previsto che il riparto del fondo venga fatto con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze.

Gli Uffici I e II dell'Ispettorato generale del bilancio sono a disposizione per tutti gli ulteriori chiarimenti ritenuti necessari.

Il Ragioniere Generale dello Stato